

LE NOVITÀ DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”

. Con la pubblicazione sulla G.U. 2.3.2012, n. 52 è entrato in vigore, a decorrere dal **2.3.2012**, il DL n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali” le cui principali disposizioni sono di seguito illustrate.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

In caso di **decadenza** dal beneficio della **dilazione** per le somme dovute a seguito di **comunicazione di irregolarità**, è ora ammessa la possibilità di **accedere alla rateazione** delle somme dovute a seguito del ricevimento della **cartella di pagamento**.

Inoltre, dalla modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73 che disciplina la dilazione di pagamento in presenza di una situazione di obiettiva temporanea difficoltà, deriva:

- la possibilità, per il debitore, di richiedere **rate di ammontare crescente per ciascun anno**, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell’ipotesi di peggioramento dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà, ma anche in sede di prima richiesta di dilazione;
- la **decadenza dalla rateazione** soltanto in caso di **mancato pagamento di 2 rate consecutive** e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.

In questo numero:

consulenza fiscale pag. 1

le novità del decreto “semplificazioni fiscali”

ambiente&sicurezza pag. 7

Sistri: nuova proroga 30 giugno 2012

catasto rifiuti - denuncia annuale –
modello unico di dichiarazione.

rimborso canoni depurazione

formazione lavoratori e responsabili della sicurezza

Privacy Pag. 8

categorie pag. 9

autotrasporto

- nuove regole e novità'

- il rimborso dell'accisa per il 2011

denuncia annuale accisa su fotovoltaico

etichettatura alimenti

scadenzario : pag. 14

bandi leggi di incentivazione



Le rateazioni dei ruoli a rata costante **già concesse al 2.3.2012 non sono modificabili**, salvo che sussista il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà ed il debitore ottenga la proroga della rateazione. In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.

È infine prevista la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà di ottenere, previa richiesta, la **ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato** ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione (tale disposizione non è applicabile per i debiti relativi ai contributi previdenziali).

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO

La **presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento** è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al **termine di effettuazione della prima liquidazione periodica**, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

ELENCHI "CLIENTI E FORNITORI"

Il Decreto in esame interviene a modificare

la disciplina degli elenchi clienti e fornitori, prevedendo, **dal 2012, l'obbligo di comunicazione** per le **operazioni rilevanti ai fini IVA**:

- a prescindere dal relativo ammontare (pari o superiore a € 3.000 ovvero inferiore) per le quali è previsto **l'obbligo di emissione della fattura**;
- di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'IVA) se per le stesse **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**.

Di fatto, dunque, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore, indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura.

Il limite di € 3.600 (IVA compresa) permane soltanto per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo della fattura, come già previsto per le operazioni effettuate dall'1.7.2011.



La predetta novità ha effetto **dal 2012**; non è tuttavia chiaro se la decorrenza si riferisca alle operazioni effettuate da tale data ovvero sia applicabile anche all'adempimento in scadenza il prossimo 30.4 relativo al 2011. In ogni caso il rispetto del "nuovo" adempimento richiede a molti contribuenti (si pensi ai medici) la "ricerca" del codice fiscale dei propri clienti.

COMUNICAZIONI "BLACK LIST"

L'obbligo di **comunicare** telematicamente le operazioni effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "**black list**") di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001 viene limitato alle **cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500**.

UTILIZZO DEL CONTANTE DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Nei confronti delle **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno Stato UE** ovvero appartenente allo **SEE** (Spazio Economico Europeo), **non residenti** in Italia che ivi effettuano **acquisti di beni /**

prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti), nonché **agenzie di viaggio e turismo** ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, **non operano le limitazioni all'uso del contante**, che non è consentito per **importi pari o superiori a € 1.000**.

A tal fine il cedente / prestatore deve:

- all'atto dell'operazione, **acquisire la fotocopia del passaporto dell'acquirente / committente** nonché un'apposita **autocertificazione** ex DPR n. 445/2000 attestante che lo stesso non è cittadino italiano ovvero UE / di Stato appartenente allo SEE e che non ha la residenza in Italia;
- **versare il denaro incassato su un c/c** ad esso intestato, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione,

consegnando alla banca / Posta la fotocopia del **passaporto** dell'acquirente / committente e del documento (**fattura / ricevuta / scontrino**) emesso.

Il cedente / prestatore, per poter beneficiare di quanto sopra evidenziato, è tenuto ad

inviare all'Agenzia delle Entrate, anche in via telematica, una **preventiva comunicazione** secondo modalità e termini che saranno individuati con un Provvedimento di prossima emanazione.



L'esclusione dalla limitazione interessa **esclusivamente i soggetti privati** e non riguarda quindi le operazioni effettuate nei confronti soggetti passivi, per i quali permane il limite di € 1.000 per la regolazione in contanti.

CREDITI TRIBUTARI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 30

Dall'1.7.2012 i **crediti** relativi ai tributi erariali, regionali e locali di importo **non superiore a € 30**, comprensivo di sanzioni

ed interessi **non possono essere oggetto di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione**. Il citato limite è riferito a ciascun credito e per ogni periodo d'imposta.



La disposizione in esame non è comunque applicabile se il credito deriva dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

STUDI DI SETTORE

Termini di approvazione dei correttivi anticrisi per il 2011

È **differito al 30.4.2012** il termine per la pubblicazione sulla G.U. dei correttivi anticrisi **per il 2011**.

Accertamento induttivo a seguito di irregolarità del modello studi

Il Decreto in esame **conferma le ipotesi** nelle quali è possibile effettuare

l'**accertamento induttivo**, mentre **modifica** (a vantaggio del contribuente) le modalità per la verifica dell'**errata compilazione** del modello studi.

Ora è infatti stabilito che l'infedele compilazione del modello studi si verifica **qualora tra i ricavi/compensi** risultanti dal calcolo degli **studi con dati corretti** e quelli con i **dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000**.



La modifica non riguarda soltanto l'ammontare del **limite percentuale** e l'introduzione di un **limite assoluto** di scostamento, ma interviene sui termini da porre a confronto per verificare detto scostamento. Ora, infatti, i termini di confronto riguardano sempre l'ammontare dei ricavi / compensi e non vi è più alcun riferimento al reddito.

La predetta novità è applicabile **con riferimento agli accertamenti notificati dal 2.3.2012**.

LISTE SELETTIVE PER MANCATA EMISSIONE DI FATTURA / SCONTRINO / RICEVUTA FISCALE

I contribuenti che verranno **segnalati più volte** all'Agenzia delle Entrate ovvero alla GdF, in forma non anonima, **per la mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura**, saranno **inseriti in specifiche liste selettive** che saranno

utilizzate dall'Agenzia per la pianificazione dell'attività di accertamento.

VERSAMENTO SOMME DA ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO

È previsto che le **somme dovute** (imposta, sanzioni ed interessi) a seguito dell'accertamento da parte dell'Ufficio ai fini dell'imposta di registro, **se relative alle annualità successive alla prima**, alle **cessioni, risoluzioni e proroghe**, possono essere richieste, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di scadenza del pagamento.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E COSTI INFERIORI A € 1.000

In base al comma 3 dell'art. 66, TUIR, per le imprese in contabilità semplificata, i costi:

- riferiti a **contratti a corrispettivi periodici**;

- di **competenza di 2 periodi d'imposta**;
 - di ammontare **non superiore a € 1.000**;
- sono deducibili** nell'esercizio in cui è stato **ricevuto il documento** (fattura, ecc.).

Ora detti costi "**possono essere dedotti**" nel periodo di **registrazione** del documento comprovante il sostenimento degli stessi.



Le modifiche in esame sono **applicabili dal 31.12.2011**.

RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO

A decorrere dall'1.10.2011:

- **gli avvisi di accertamento** emessi dall'Ufficio sono **esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica**;
- **il contribuente / ricorrente che ha impugnato l'atto**, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (termine per la proposizione del ricorso) deve versare la somma corrispondente al 50% delle maggiori imposte accertate, **salvo che lo stesso abbia presentato la richiesta di sospensione cautelare**;
- **l'Agente della riscossione**, decorsi 30 giorni dal suddetto termine di pagamento, può attivare la **riscossione coattiva** delle somme anche ai fini dell'esecuzione forzata con l'espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento.

Ciò comporta che il contribuente / ricorrente che non ha presentato una richiesta di sospensione cautelare al giudice adito, decorsi i suddetti termini (30 giorni dopo il termine della proposizione del ricorso), può essere assoggettato a procedura esecutiva (ad esempio, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo) senza alcuna comunicazione preventiva.

Ora il Decreto in esame prevede che:

- l'Agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto, **informa il debitore di aver preso in carico le somme** per la riscossione;
- **l'espropriazione forzata è avviata entro il 31.12 del terzo anno** (non più del secondo anno) successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE "SCUDATE"

Il Decreto in esame interviene sull'imposta di bollo speciale annuale del 4‰ applicabile alle attività "scudate" (per il 2012 e 2013 l'imposta è pari rispettivamente al 10‰ e al 13,5‰). Si rammenta che:

- l'imposta dovuta va determinata **al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria**;
- gli **intermediari** provvedono a:
 - **trattenere l'imposta** dal conto del soggetto interessato ovvero **ricevere provvista dallo stesso**;
 - **versare ogni anno** l'imposta con riferimento al valore delle attività **ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente**;
 - **segnalare all'Agenzia delle Entrate** i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.

In particolare le novità introdotte a tale disciplina sono di seguito evidenziate.

Possibilità per l'intermediario di "disinvestire" in assenza di provvista

Gli **intermediari**, al fine di versare l'imposta di bollo in caso di **mancata provvista** da parte del contribuente possono "**effettuare i necessari disinvestimenti**".

Proroga del termine di versamento dell'imposta al 16.5

È prorogato dal 16.2 al 16.5 di ciascun anno il **versamento** dell'imposta riferita al valore delle attività **ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente**.



Il versamento per il 2012 può essere effettuato fino al 16.5.2012; fino al 2.3.2012 **“non si configurano violazioni in materia di versamenti”**.

IMPOSTA IMMOBILI ALL'ESTERO

Come noto, dal 2011, è stata introdotta un'imposta “patrimoniale” sul valore degli

immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche residenti**, con un'aliquota “base” pari allo **0,76%** del valore degli immobili.



Il versamento della nuova imposta va **effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF** (18.6 o 18.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Il Decreto in esame ha modificato la suddetta disciplina prevedendo quanto segue.

Esonero dall'imposta per importi non superiori a € 200

È ora previsto che l'imposta sugli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, **non è dovuta se di importo non superiore a € 200**.

Valore dell'immobile situato nella UE o nello SEE

La **base imponibile** dell'imposta in commento sugli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni va individuata facendo riferimento al **valore ivi utilizzato “ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti”**.

In **manca di detto valore** è necessario avere riguardo al **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai **contratti** e, in **assenza**, al **valore di mercato** del luogo in cui è situato l'immobile.

Soggetti che prestano lavoro all'estero

Il Decreto in esame introduce una specifica disciplina per i **soggetti che prestano lavoro all'estero per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege**, ossia per coloro che lavorano all'estero:

- per lo **Stato italiano** (ad esempio, diplomatici) o per un suo **Ente locale**;
- presso **organizzazioni internazionali** cui l'Italia aderisce.

In particolare, per l'immobile (e sue pertinenze) all'estero adibito, dai suddetti soggetti, ad **abitazione principale** è prevista:

- un'aliquota **ridotta nella misura dello 0,4%**, applicabile limitatamente al periodo

di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero;

- una **detrazione pari a € 200**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (abitazione principale) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Tale detrazione:
 - spetta pro-quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
 - per il 2012 e 2013 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. La maggiorazione “*al netto della detrazione di base*” non può essere superiore a € 400.

Credito d'imposta

Per gli **immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE** che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla nuova imposta “patrimoniale” in commento è prevista la **possibilità di dedurre un credito d'imposta** pari alle imposte di natura patrimoniale / reddituale sullo stesso immobile **non detratte** ai sensi dell'art. 165, TUIR.

IMPOSTA ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Come noto, dal 2011 è stata introdotta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nella seguente misura:

- **1‰** annuo per il **2011 e 2012**;
- **1,5‰** a decorrere **dal 2013**.

Ora è previsto che per i **c/c bancari e libretti al risparmio** detenuti in **Stati UE o aderenti allo SEE** che garantiscono un

adeguato scambio di informazioni, l'imposta è pari a € 34,20.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

È ridotto da € 10.000 ad € 5.000 il limite ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al **credito IVA annuale o trimestrale** al cui superamento il relativo utilizzo in **compensazione** c.d. "orizzontale" nel mod. F24 può essere effettuato **dal giorno 16 del mese successivo a quello di**

presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Ora è inoltre previsto l'**obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) **per la compensazione** del credito IVA annuale / trimestrale per **importi superiori a € 5.000**. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.



Le nuove disposizioni sono in vigore dal 2.3.2012 e pertanto da tale data deve essere rispettato il nuovo limite. L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento potrà tuttavia fissare i termini e le "ulteriori" modalità attuative della nuova disposizione.

Le compensazioni effettuate nei mesi di **gennaio / febbraio 2012** per importi fino a € 10.000 non dovrebbero essere pregiudicate dalla nuova disposizione, salvo il rispetto a decorrere dal 2.3.2012 del nuovo limite di € 5.000 per coloro che hanno utilizzato importi inferiori a tale soglia.

SANZIONI TRASFERIMENTO DI DENARO DA E VERSO L'ESTERO

È modificato il regime sanzionatorio applicabile al trasferimento di denaro da e verso l'estero di importo pari o superiore a € 10.000, in violazione degli obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane della somma trasferita. In particolare è ora previsto che:

- il sequestro delle somme da parte dell'Agenzia delle Dogane o della GdF è eseguito nel limite:
- del 30% dell'importo eccedente € 10.000 purché l'eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000;
- del 50% dell'importo eccedente negli altri casi;
- le somme sequestrate garantiscono il pagamento delle sanzioni con preferenza rispetto ad ogni altro credito;
- il soggetto al quale è stata contestata la violazione può chiedere l'estinzione della stessa a fronte del pagamento all'Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione, ovvero al MEF entro 10 giorni dalla stessa;
- del 5% dell'importo eccedente € 10.000 purché l'eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000;
- del 15% se l'eccedenza non è superiore a € 40.000.

- In ogni caso, quanto corrisposto non può essere inferiore a € 200.
- Inoltre il Decreto in esame:
- introduce **restrizioni** alle condizioni al cui sussistere è **precluso il pagamento in misura ridotta**. Ora infatti lo stesso non è consentito qualora:
 - sia **superato il limite di € 40.000** (nella vigente formulazione, € 250.000) di denaro contante eccedente la soglia di € 10.000;
 - il contribuente si sia **già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni** (nella vigente formulazione, 365 giorni) **precedenti** la ricezione dell'atto di contestazione dell'illecito;
 - prevede la modifica delle sanzioni applicabili al soggetto che viola l'obbligo di comunicazione dei trasferimenti di contante eccedenti € 10.000, ora fissate:
 - dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
 - **dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.**

Daniele Gaspari
d.gaspari@confartigianatofc.it

Ambiente & Sicurezza

Sistri: nuova proroga 30 giugno 2012

Il rinvio al 30 giugno 2012 è contenuto in un emendamento del decreto Milleproroghe ed è stato approvato dalle commissioni di Bilancio e Affari costituzionali della Camera e del Senato in data 15 febbraio 2012.

Fino al 29 giugno 2012 continuerà a essere vigente il doppio regime attuale che ha connotato la tracciabilità dei rifiuti e precisamente:

- le aziende dovranno continuare a registrare i movimenti di carico e scarico sul registro di carico scarico rifiuti cartaceo;
- le aziende dovranno continuare a compilare i formulari di trasporto rifiuti cartacei;
- le aziende dovranno comunicare i movimenti dei rifiuti 2011 attraverso la comunicazione MUD 2012 entro il 30 aprile 2012.

Catasto Rifiuti - Denuncia annuale - Modello Unico di Dichiarazione.

Si rammenta che entro il prossimo 30 aprile scade il termine per la denuncia MUD relativa all'anno 2011.

Sono obbligate a tale denuncia tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti pericolosi, tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti e imprese di autodemolizione, frantumazione e di rottamazione autoveicoli nonché gestori di RAEE e produttori di AEE (se per essi provvedono i sistemi di gestione collettiva la denuncia non va fatta!). I produttori di macerie (es. imprese edili) sono esonerati dalla presentazione della denuncia. Per non incorrere in pesanti sanzioni la **CONFARTIGIANATO** ha istituito un servizio per l'assolvimento di tale adempimento **presso la sede di Cesena o presso le rispettive sedi periferiche.**

E' indispensabile che l'azienda si presenti con la seguente documentazione:

- ◆ Registro di carico e scarico rifiuti aggiornato alla data del 31.12.2010
- ◆ Formulari di identificazione per il trasporto rifiuti riguardanti i rifiuti smaltiti nell'anno 2010

Si rammenta inoltre che tutti i produttori di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) sono obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico dei rifiuti vidimato presso la **CCIAA territorialmente competente.** Rimangono esonerate solo ed esclusivamente le aziende artigiane che producono rifiuti da costruzione e/o demolizione (es. macerie)..

RIMBORSO CANONI DEPURAZIONE

Si rammenta che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 335/2008, gli utenti allacciati a scarichi della pubblica fognatura non depurati, che sono stati assoggettati dal gestore del servizio a canoni di depurazione e fognatura, hanno diritto:

- al rimborso di quanto già pagato per il canone di depurazione a partire dal 16/10/2003
- solo a seguito di documentata istanza di richiesta, da parte dell'utente
- la richiesta di rimborso va fatta entro **e non oltre il 1° ottobre 2014**

il rimborso dovuto riguarda il canone di depurazione al netto delle componenti di ammortamento e remunerazione relative ai costi sostenuti per attività di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione.

Le imprese aventi diritto al rimborso per il periodo 16-10.2003 – 31.12.2008, possono verificare la loro posizione sul sito web Servizio Clienti/Casa/ACQUA

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_lista_servizi/casa_acqua/ato8_rimborso/32122.html

sul sito di ATO 8 FC- Rimborso tariffa di depurazione, è possibile scaricare il modulo da compilare ed inviare a HERA entro il 15 Ottobre 2013

FORMAZIONE LAVORATORI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. impone precisi obblighi in capo al datore di lavoro tra cui quelli di formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Nello specifico tali obblighi riguardano:

- la formazione nei confronti dei lavoratori;
- la formazione come responsabile del servizio di prevenzione e protezione (qualora svolga direttamente tale incarico).

La Confartigianato ha organizzato percorsi formativi per rispondere alle esigenze delle imprese associate in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico di Sicurezza).

E' opportuno ricordare che gli Organi di Vigilanza in fase di controllo per la mancata formazione erogano pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro .

Al fine di assistere le imprese nei suddetti adempimenti, gli uffici del Servizio Ambiente e Sicurezza invitano le stesse a prendere contatto per valutare la propria situazione aziendale.

Eugenio Battistini
e.battistini@confartigianatofc.it

Privacy

Privacy: salta il DPS con il Decreto Semplificazioni

Fra le novità introdotte nel nostro ordinamento dal recente Decreto Legge cosiddetto "semplificazioni", c'è anche l'eliminazione dell'obbligo di redazione del DPS previsto dal Codice della Privacy.

Il Decreto Legge del **9 febbraio**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è intervenuto sulla materia della privacy dapprima prevedendo l'**eliminazione** dell'obbligo di **redazione** del DPS previsto dal Codice della privacy. Poi ha anche disposto la contestuale eliminazione della norma che imponeva alle società di capitali di riferire nella **relazione** accompagnatoria al **bilancio** d'esercizio in merito all'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.

Per effetto di questa doppia semplificazione le aziende **non** saranno più tenute, anche in caso di trattamento di dati sensibili a livello informatico, a **redigere** il documento.

Va ricordato che il Decreto Legge per dare effetto definitivo ai provvedimenti in esso

contenuti deve essere convertito in legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, termine che scade nei primi giorni di aprile. **Rimane pertanto aperta la questione relativa alla redazione del documento 2011, da farsi entro il 31 marzo di quest'anno, se il decreto non verrà convertito in legge entro tale termine.**

L'eliminazione del DPS rischia inoltre di far passare un messaggio fuorviante, cioè che gli adempimenti relativi alla privacy siano scomparsi.

In realtà non è così: **permangono gli obblighi relativi alla gestione dei trattamenti svolti dai soggetti**, che prevedono le **nomine di responsabili e incaricati**, oltre all'**individuazione delle specifiche competenze e responsabilità**. Restano i doveri inerenti al **backup almeno settimanale per gli archivi di dati sensibili e/o giudiziari**, oltre alle indicazioni relative ad **informative e richieste di consenso**. Infine permangono i **vincoli relativi agli Amministratori di Sistema e ai trattamenti in outsourcing**.

Elisabetta Pistocchi
e.pistocchi@confartigianatofc.it

Categoria e Mercato

AUTOTRASPORTO

NUOVE REGOLE E NOVITA'

Dallo scorso 4 Dicembre 2011, con il recepimento del Regolamento Europeo 1071/2009, le regole per accesso alla professione ed al mercato hanno subito alcune sostanziali variazioni.

PARZIALE LIBERALIZZAZIONE

Le nuove imprese di autotrasporto con autocarri fino a 3,5 Tonn. di peso complessivo (guidati con patente B) possono iscriversi all'Albo Autotrasportatori dimostrando il solo requisito della ONORABILITA'. Non devono più dimostrare CAPACITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' FINANZIARIA e soprattutto non sono soggetti alle regole dell'ACCESSO AL MERCATO.

NUOVA CAPACITA' FINANZIARIA

Le imprese (con veicoli oltre le 3,5 Tonn. di P.C.) devono possedere la CAPACITA' FINANZIARIA con un nuovo limite : 9.000 Euro (anziché 50.000) + 5.000 Euro per ogni veicolo oltre il primo. Tale requisito va però dimostrato tramite esibizione di Fidejussione bancaria o assicurativa, o tramite attestazione rilasciata da revisore contabile.

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 4-12-2011

le imprese in possesso dei requisiti (onorabilità idoneità finanziaria, idoneità professionale a cui si aggiunge il nuovo requisito dello STABILIMENTO) dovranno essere AUTORIZZATE, previa domanda, all'esercizio della professione dagli Uffici della Motorizzazione Civile. Viene rilasciata tramite iscrizione nel REN (Registro elettronico nazionale).

DIMOSTRAZIONE REQUISITI

Entro il 4 Giugno 2012 tutte le imprese attualmente iscritte all'Albo degli Autotrasportatori con autoveicoli superiori a 3,5 Tonn. Di P.C. Dovranno dimostrare di possedere i requisiti d'iscrizione.

GESTORE TRASPORTI

Ora è possibile per il gestore dei trasporti (preposto) essere interno o esterno. Nel secondo caso potrà dirigere le attività di trasporto per un massimo di 4 imprese diverse, aventi complessivamente un parco massimo di

50 veicoli

SANATORIA

Il D.L. Sulle semplificazioni (9-2-2012, n° 5) ha previsto la dispensa dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie, da almeno dieci anni precedenti il 4 Dicembre 2009 e siano tuttora in attività. In pratica tali soggetti non devono più dimostrare (se non modificano la tipologia dell'impresa) il requisito d'idoneità professionale.

IL RIMBORSO DELL'ACCISA PER IL 2011

Una nota dell'Agenzia delle Dogane riepiloga le modalità di presentazione dell'istanza per fruire dell'agevolazione

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Con la nota prot. n. 771 del 4 gennaio 2012 è stato precisato che hanno diritto all'agevolazione:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono più beneficiari dell'agevolazione gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate. Nella nota viene ricordato, infatti, che l'esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all'accogliibilità della richiesta di proroga dell'agevolazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate.

Non appena sarà noto l'esito dell'iter comunitario sulla estensibilità dell'agevolazione in argomento a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto con automezzi di peso

compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, saranno fornite ulteriori precisazioni in merito al recupero del beneficio.

Di conseguenza, analogamente agli anni scorsi, l'Agenzia delle dogane raccomanda agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso

riscontro delle dichiarazioni.

2. IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 ed in conseguenza delle numerose variazioni dell'accisa, l'entità del beneficio riconoscibile è quantificato come segue in relazione ai diversi periodi:

Consumi effettuati (Periodo)		Rimborso (per mille litri di prodotto)
Dal	al	euro
1/1/2011	5/4/2011	19,78609
6/4/2011	27/6/2011	27,08609
28/6/2011	30/6/2011	67,08609
1/7/2011	31/10/2011	68,98609
1/11/2011	6/12/2011	77,88609
7/12/2011	31/12/2011	189,98609

3. L'ISTANZA

Nella nota del 4 gennaio 2012, l'Agenzia delle dogane fornisce alcune precisazioni relativamente alla presentazione dell'istanza per i consumi 2011, ricordando che, anche quest'anno, può essere trasmessa telematicamente.

La nota ricorda, inoltre, che per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.

Si fa presente che l'articolo 61, comma 1, del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 (decreto "Crescitalia") ha modificato la periodicità dell'istanza: da annuale, è diventata trimestrale e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Tale disposizione è entrata in vigore il 24 gennaio 2012, e da tale data è stato abrogato il riferimento al "30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare", contenuto nell'articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 277/2000.

La diversa periodicità di presentazione delle istanze è applicabile a decorrere dai consumi 2012 e che il termine di presentazione dell'istanza relativa ai consumi 2011 resta fissato al 30 giugno 2012 (cioè, entro il 30 giugno successivo alla scadenza dell'anno solare – sulla base della previgente formulazione del DPR 277/2000).

Tale interpretazione è giustificata dal fatto che l'applicazione dei nuovi termini (trimestrali e a pena di decadenza) sulle istanze relative ai consumi 2011, renderebbe impossibile la presentazione delle stesse (ed

il recupero del credito), in quanto i termini sarebbero già scaduti.

La finalità della nuova norma, invece, è la riduzione dell'esposizione finanziaria delle imprese di autotrasporto, in un momento in cui sussistono gravi difficoltà di cassa (come è espressamente riportato nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione).

Il termine di presentazione delle istanze per il recupero del credito d'imposta sui consumi 2011 è, quindi, il 30 giugno 2012. Le nuove scadenze trimestrali riguardano i consumi effettuati a decorrere dall'anno 2012.

Nel corso del 2012, se verranno confermati i contenuti del D.L. n. 1/2012, l'autotrasportatore si troverà a presentare le seguenti istanze:

- una annuale, relativamente ai consumi 2011
- tre istanze trimestrali, relativamente ai consumi dei primi tre trimestri 2012:
 - consumi primo trimestre 2012, entro il 30 aprile 2012;
 - consumi secondo trimestre 2012, entro il 31 luglio 2012;
 - consumi terzo trimestre 2012, entro il 31 ottobre 2012.

L'istanza per il quarto trimestre 2012 sarà invece presentata entro il mese di gennaio 2013.

3.1 Modalità di presentazione dell'istanza

Sul sito internet dell'Agenzia delle dogane il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni è stato reso disponibile dal 31

gennaio 2012 (www.agenziadogane.it).

Come precisato nella nota prot. n. 11181 del 30 gennaio 2012, le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

E' possibile, altresì, effettuare l'invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa). Per la predisposizione dei files, da inviare telematicamente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall'Agenzia, o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane, nella sezione "Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2011 – Software gasolio autotrazione anno 2011).

3.2 Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il codice tributo con cui utilizzare il credito, come ricordato nel comunicato stampa del 24 gennaio 2012, è il **6740**, denominato "credito d'imposta- agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori".

Con legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 53, è stato fissato un limite annuale, pari a euro 250.000, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite va inteso come importo

complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU (Risoluzione n. 9/E del 3 aprile 2008).

La disposizione prevede altresì che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e che siano compensabili per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall'anno 2012, con riferimento alle eccedenze maturate nell'anno 2009).

Va inoltre aggiunto che, **a decorrere dal 2012, tale limite non opererà più relativamente all'utilizzo del credito d'imposta in esame**, come previsto dall'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012.

Si ricorda, infine, che il medesimo articolo 61, al comma 1, in conseguenza della diversa periodicità con cui l'istanza sarà presentata (da annuale a trimestrale), ha modificato il termine entro cui è possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito **può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto**. L'eventuale eccedenza è richiesta a **rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno**.

Anche tale novità riguarda i consumi effettuati dal 2012, con la conseguenza che il termine di utilizzo in compensazione del credito relativo a quelli del 2011 rimane all'anno solare il cui il medesimo è sorto.

Quindi, la situazione che si presenta è la seguente:

	Nascita del credito ⁽¹⁾	Termine utilizzo in compensazione	Termine istanza rimborso
Consumi 2011	2012	31/12/2012	30/6/2013
1° trimestre 2012 ⁽²⁾	2012	31/12/2013	30/6/2014
2° trimestre 2012 ⁽²⁾	2012	31/12/2013	30/6/2014
3° trimestre 2012 ⁽²⁾	2012	31/12/2013	30/6/2014
4° trimestre 2012 ⁽²⁾	2013	31/12/2014	30/6/2015

⁽¹⁾ Il credito sorge decorsi 60 giorni di silenzio-assenso dalla presentazione dell'istanza (art.4, c.2, DPR 277/2000)

⁽²⁾ Se resta confermata, in sede di conversione, la nuova tempistica disposta dal D.L. n. 1 del 2012.

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizione dell'agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.

Eugenio Battistini
e.battistini@confartigianatofc.it

DENUNCIA ANNUALE ACCISA SU FOTOVOLTAICO

Novità importante dal 1-1-2012: Soppressa l'Addizionale provinciale sull'accisa, relativa all'energia fotovoltaica prodotta e autoconsumata.

Si evidenziano le indicazioni consulenziali per servizio di assistenza alle imprese

Produzione Energia da Impianto Fotovoltaico – Adempimenti Fiscali	<p>Impianti che superano la soglia di 20KW (gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 20KW non sono sottoposti ad Accisa).</p> <p>Occorre distinguere tra impianti che oltre a produrre fanno AUTOCONSUMO ed impianti che effettuano CESSIONE IN RETE (al G.S.E)</p>
Adempimenti IMPIANTI con Consumo Proprio oltre 20 KW	<p>Sono soggetti fino al 31/12/2011 all'Addizionale Provinciale sull'Accisa (0,01136 Euro/kwh) Dal 1-1-2012 sono esenti sia da accise che da addizionale provinciale sull'Accisa.</p> <p>Le imprese interessate devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Ufficio delle Dogane, DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. N° 504/95 - richiedere LICENZA (allegando marca da bollo e autocertificazione assenza condanne penali) - Richiedere la vidimazione del REGISTRO per le letture del contatore - pagare una Cauzione - versare il diritto per il rilascio della licenza (77,47 Euro) tramite F24 accise (codice tributo 2813). tale diritto va versato annualmente sempre tramite F24 accise, dal 1° al 16 Dicembre - compilare il registro delle <u>letture giornaliere (con energia elettrica prodotta, immessa in rete, e consumata in Kwh)</u> - <u>per l'anno 2011</u>, pagare l'Addizione provinciale sull'Accisa sull'energia autoconsumata (con rate mensili in acconto entro il 16 di ogni mese ad eccezione di Agosto che come scadenza il 20, ed operare il saldo entro il 16-3-2012). L'eventuale eccedenza a credito va richiesta a rimborso. - La liquidazione dell'add. Prov.le sull'accisa avviene con Modello F24 Accisa con il codice tributo 2807 e va commisurata negli anticipi mensili, in base ai consumi dell'anno precedente e/o alla stima nel primo anno, operata dall'Ufficio delle Dogane. - Inviare in via telematica la Dichiarazione Annuale entro il 31/3/2012 - Dal 2012 non è più dovuta l'Addizionale Provinciale sull'Accisa (soppressa con D.M. Economia e Finanze del 31/12/2011)
Adempimenti IMPIANTI con Cessione in rete oltre 20 KW	Non sono mai stati soggetti né ad ACCISA, né ad Addizionale provinciale sull'Accisa.

	<p>Per l'attivazione dell'impianto, le imprese interessate, presentano all'Ufficio delle Dogane la COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITA', ai sensi dell'art. 53-bis del D.Lgs. N° 504/95, dopodichè devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ presentare annualmente entro il 31 Marzo la DICHIARAZIONE ANNUALE (Telematica) ➤ rendere disponibili i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è ceduta
Dichiarazione Annuale per Autoproduttori con Consumo Proprio	Devono Compilare i quadri: A, G, L Bis (per ogni mese interessato), O (per ogni mese interessato), R, S, V – Fino a 200 KW
Dichiarazione Annuale per Autoproduttori con Cessione in Rete	Devono Compilare i quadri: A, G
Invio Telematico	Per poter inviare la Dichiarazione annuale è obbligatoria la procedura telematica. Le imprese interessate devono chiedere all'Ufficio delle Dogane le Autorizzazioni per la generazione delle chiavi d'accesso, riguardanti la firma digitale e l'invio telematico.

Per eventuali necessità di consulenza ed assistenza a Eugenio Battistini, Sandro Delvecchio e Gabriele Savoia dell'Area Categorie e Mercato di Confartigianato Federimpresa Cesena.

ETICHETTATURA ALIMENTI

Con il Regolamento UE 1169/2011 del Parlamento Europeo del Consiglio del 25.10.2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, cambia la normativa della etichettatura dei prodotti alimentari.

Il nuovo Regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. Si applica agli operatori del settore alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale. Il regolamento è inteso ad ottenere un ancor più elevato livello di tutela della salute dei consumatori, assicurando loro il diritto ad una adeguata informazione sugli alimenti che consumano. Consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi.

Il regolamento prevede infatti una etichettatura chiara, comprensibile e leggibile. In particolare, introduce novità sull'etichettatura nutrizionale,

sull'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza di un prodotto, su eventuali allergeni, sugli aspetti relativi alla leggibilità compresi carattere, colore e contrasto ecc.

La data di scadenza dovrà essere sempre indicata, anche sui prodotti confezionali singolarmente.

Il Regolamento verrà applicato a partire dal 13 Dicembre 2014, dando respiro alle aziende che avranno quindi i tempi necessari per potersi adeguare.

Per visualizzare il testo completo del Regolamento UE n. 1169/2011 cliccare su http://www.normativasanitaia.it/normsan-pdf/0000/40767_1.pdf

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Chiara Ricci dell'Area Categorie e Mercato di Confartigianato Federimpresa Cesena (0547 642572 - c.ricci@confartigianatofc.it)

Scadenziario Credito

NORMATIVA	OGGETTO	BENEFICIARI	SCADENZA	CONTRIBUTO
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Programmi di autoimprenditorialità: 1) Produzione di beni e servizi nei settori Agricoltura, Industria, Artigianato, Servizi a favore delle imprese; 2) Fornitura di servizi nei settori Fruizione Beni Culturali, Turismo, Manutenzione Opere Civili e Industriali, Tutela Ambientale, Innovazione Tecnologica, Agricoltura e Trasformazione e Commercializzazione Prodotti; 3) Produzione di beni in Agricoltura, Industria, Artigianato, servizi a favore delle imprese realizzate da Coop. sociali di tipo B	Società	Aperto	Fondo Perduto
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Fondo per il Salvataggio e la Ristrutturazione delle Medie e Grandi Imprese in difficoltà	Società di Capitali di Medie e Grandi Dimensioni	Aperto	Garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Progetti per la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o in cerca di prima occupazione - Autoimpiego	Disoccupati in cerca di prima occupazione	Aperto	Fondo Perduto + Mutuo agevolato
SVILUPPO ECONOMICO "Brevetti": bando per la valorizzazione dei brevetti a favore PMI	Fondo finalizzato alla concessione di premi per la brevettazione e alla valorizzazione economica dei brevetti (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale
Fondo Kioto	Il meccanismo si basa su un prestito di scopo, indirizzato ai cittadini, condomini, imprese e pubblica amministrazione, per investimenti su sette filoni: tre a legislazione corrente e quattro di competenza esclusiva dello Stato. Si tratta di interventi per l'efficienza energetica degli edifici, installazione di piccoli impianti per la produzione di elettricità, calore e freddo; impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia; gestione sostenibile delle foreste, sostituzione dei motori elettrici	Vari	Dal 16/03/2012 al 14/07/2012	Prestiti di scopo

	industriali e promozione di tecnologie innovative			
SVILUPPO ECONOMICO "Design": bando per la brevettazione e valorizzazione dei modelli e disegni industriali a favore di PMI	Fondo finalizzato alla brevettazione e alla valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Misure di sostegno al credito ed agli investimenti per il settore dell' autotrasporto	Istituzione di una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di Euro, nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96	PMI settore Autotrasporto		Agevolazioni
Fondi BEI per gli investimenti delle PMI	La banca europea per gli investimenti (BEI) ha messo a disposizione una nuova linea di credito destinata a finanziare interventi in favore delle PMI italiane. Saranno finanziati sia nuovi progetti che quelli in corso non ancora ultimati da parte delle PMI	PMI (vari settori produttivi)	Aperto	Mutui e Leasing
Dipartimento Pari Opportunità	Programmi che assicurino la promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti	Soggetti pubblici o persone giuridiche private	15/05/12 15/08/12	Finanziamento
INAIL BANDO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	L'INAIL ha emanato il nuovo bando diretto a finanziare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori o essere riferiti a progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese.	Imprese	dal 28/12/2011 e fino al 07/03/2012 per la compilazione on line della domanda	Contributi in Conto Capitale

EMILIA-ROMAGNA: Aiuti ai ConSORZI export - Misura 5.2 Azione C	La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando con l'obiettivo di favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane della regione ed in particolare i programmi promozionali dei Consorzi export, costituiti da PMI.	Consorzi e le società consortili monoregionali, anche in forma cooperativa, costituiti da PMI industriali, commerciali e artigiane,	15/03/2012	Contributi
Regione Emilia Romagna: Nuovo fondo per le imprese innovative	Intende favorire lo start-up di imprese innovative (settori ad alta tecnologia) e le strategie di sviluppo innovativo delle imprese	PMI	fino al 31/12/2013	Finanziamento
SIMEST Legge 133/2008	Prevede finanziamenti agevolati alle imprese che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale con tre tipologie di interventi: a) programmi di inserimento su mercati esteri; b) studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica; c) finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici	PMI	Aperto	Conto Interessi
Legge 181/89 Ministero dello Sviluppo Economico INVITALIA	Programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova Occupazione e rilancio delle aree industriali	Imprese dei settori: attività estrattive, manifatturiere, produzione energia elettrica e fornitura servizi	Aperto	Fondo Perduto
L.R. 7/98	Interventi per la promozione e commercializzazione turistica	Aggregazioni di imprese Unioni di Prodotto	Entro il 10/09 di ciascun anno	Finanziamento
Agenzia delle Entrate Credito d'imposta per gli autotrasportato ri	Il credito d'imposta è fissato nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.	Autotrasportatori	Aperto	Agevolazione
Contributi per le Imprese del Turismo – L. 40/2002	Si tratta della possibilità di accedere a finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali, con possibilità di richiedere un prefinanziamento bancario su finanziamenti che devono riguardare operazioni di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera e di stabilimenti balneari	Imprese del Turismo		Conto Interessi

COMUNE DI CESENA: contributi comunali per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Il bando prevede l'erogazione di un contributo comunale per effettuare interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Privati cittadini e Imprese	A partire dal 02/08/2011 fino ad esaurimento fondo	Fondo Perduto
CCIAA FORLI' CESENA - Contributi per le fiere estere 2011	Ha l'obiettivo di sostenere la partecipazione delle imprese della provincia alle fiere che si svolgono all'estero	Micro, piccole e medie imprese (artigianato, industria, commercio)	Prima della data di inizio della manifestazione	Fondo Perduto
CCIAA FORLI' CESENA - Contributi per lo Start-Up	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni di trasmissione d'impresa e creazione di nuove imprese, attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi
CCIAA FORLI' CESENA - Operazioni di Capitalizzazione e agevolate	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni e di capitalizzazione o di aggregazione attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi
CCIAA RIMINI - fiere e mostre in Italia	contributi per la partecipazione a fiere e mostre aventi carattere "internazionale" in Italia	Imprese	30 gg prima della manifestazione	Finanziamento
CCIAA RIMINI - fiere e mostre all'estero	Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero	Imprese	30 gg prima della manifestazione	Finanziamento
CCIAA RIMINI - Ricorso al credito	Contributi in abbattimento dei tassi di interesse per investimenti finalizzati allo sviluppo imprenditoriale	PMI	Fino ad esaurimento fondi	Conto Interessi

Valdes Landi
v.landi@confartigianatofc